

DELIBERAZIONE 26 MAGGIO 2016
265/2016/R/GAS

DETERMINAZIONE, IN VIA PROVVISORIA, DEI RICAVI DI IMPRESA PER IL SERVIZIO DI STOCCAGGIO, RELATIVI ALL'ANNO 2016, PER LA SOCIETÀ EDISON STOCCAGGIO S.P.A.

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 26 maggio 2016

VISTI:

- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 22 maggio 2014, 231/2014/R/COM e il relativo Allegato A (*TIUC*);
- la deliberazione dell'Autorità 30 ottobre 2014, 531/2014/R/GAS (di seguito: deliberazione 531/2014/R/GAS) e il relativo Allegato A (di seguito: *RTSG*);
- la deliberazione dell'Autorità 2 dicembre 2015, 583/2015/R/COM;
- la deliberazione dell'Autorità 23 dicembre 2015, 652/2015/R/GAS;
- la deliberazione dell'Autorità 25 febbraio 2016, 66/2016/R/GAS (di seguito: deliberazione 66/2016/R/GAS).

CONSIDERATO CHE:

- con la *RTSG* sono stati definiti i criteri di regolazione tariffaria del servizio di stoccaggio del gas naturale per il periodo di regolazione 1 gennaio 2015-31 dicembre 2018;
- ai sensi del comma 14.2, della *RTSG*, le imprese di stoccaggio presentano, entro il 31 maggio 2015, le proposte tariffarie relative ai ricavi di riferimento in via provvisoria per l'anno 2016, avvalendosi anche di dati di bilancio pre-consuntivi;
- la *RTSG* ha introdotto un meccanismo che consente agli operatori esistenti di coprire i costi operativi emergenti derivanti dalla realizzazione di nuovi siti/livelli di stoccaggio in coerenza con quanto previsto con i siti di stoccaggio realizzati dai nuovi operatori; in particolare, detto meccanismo prevede che:
 - a) l'impresa di stoccaggio, nel caso in cui preveda di mettere in esercizio un nuovo sito/livello di stoccaggio, può chiedere per il primo anno di effettiva

- erogazione del servizio il riconoscimento di una componente di ricavo per la copertura dei costi operativi emergenti (commi 3.15 e 4.5);
- b) la componente di ricavo di cui al precedente punto è proposta dalle imprese e sottoposta a verifica dell'Autorità e deve includere un confronto con realtà simili o l'evidenza di procedure di minimizzazione degli oneri (comma 4.5);
- c) l'aggiornamento della componente di ricavo riconducibile ai costi operativi emergenti (comma 5.9) avviene:
- per il secondo anno, secondo i medesimi criteri indicati nel punto b);
 - a partire dal terzo anno, sulla base dei dati di bilancio;
- d) in ogni caso i costi operativi emergenti sono riconosciuti esclusivamente nel caso in cui risultino compatibili con i principi di economicità ed efficienza del servizio (comma 5.8).

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- la società Edison Stoccaggio S.p.a., con comunicazione in data 29 maggio 2015 (prot. Autorità A/17343 del 4 giugno 2015), ha trasmesso la proposta tariffaria relativa all'anno 2016 ai sensi del comma 14.2 della *RTSG*;
- in data 7 agosto 2015, gli uffici dell'Autorità hanno comunicato alla società Edison Stoccaggio S.p.a. (prot. Autorità P/23708) che il procedimento di approvazione dei ricavi provvisori di impresa relativi all'anno 2016 era da intendersi sospeso nelle more del completamento degli approfondimenti necessari per la determinazione in via definitiva dei ricavi relativi all'anno 2015;
- con deliberazione 66/2016/R/GAS, l'Autorità ha determinato d'ufficio, in via definitiva, i ricavi di riferimento della società Edison Stoccaggio S.p.a. per l'anno 2015, prevedendo un riconoscimento specifico delle immobilizzazioni relative al sito di San Potito e Cotignola, coerentemente con le disposizioni di cui al comma 3.3 della *RTSG*, mediante l'applicazione di un coefficiente di riproporzionamento, aggiornato per tenere conto dell'evoluzione dei costi di investimento e della capacità complessiva di spazio di *working gas* effettivo;
- in data 4 marzo 2016, gli uffici dell'Autorità hanno richiesto alla società Edison Stoccaggio S.p.a. (prot. Autorità P/6813) di presentare entro il 14 marzo 2016, sulla base degli esiti della deliberazione 66/2016/R/GAS, una nuova proposta tariffaria per l'approvazione in via provvisoria dei ricavi di impresa per l'anno 2016, richiedendo contestualmente alla società informazioni aggiuntive, in particolare in merito alla richiesta di riconoscimento dei costi operativi emergenti;
- la società Edison Stoccaggio S.p.a., con comunicazione in data 14 marzo 2016 (prot. Autorità A/7845 del 15 marzo 2016), ha presentato una nuova proposta tariffaria per l'approvazione in via provvisoria dei ricavi di impresa per l'anno 2016, che tuttavia non è risultata coerente con i criteri di cui alla *RTSG* in quanto carente degli elementi informativi necessari per il completamento del procedimento, in particolare in merito alla richiesta dei già citati costi operativi emergenti; gli uffici pertanto hanno richiesto alla società, con comunicazione del 22 marzo 2016 (prot. Autorità P/8817), la trasmissione di una nuova proposta tariffaria che contenesse, tra l'altro, le

informazioni necessarie per la verifica di coerenza con le disposizioni di cui ai commi 4.5 e 5.9 della *RTSG*;

- con comunicazione in data 1 aprile 2016 (prot. Autorità A/9866 del 1 aprile 2016), la società Edison Stoccaggio S.p.a. ha presentato una nuova proposta tariffaria per l'approvazione in via provvisoria dei ricavi di impresa per l'anno 2016; in merito al tema dei costi operativi emergenti, la società ha presentato un confronto della stima dei costi operativi del sito di stoccaggio di San Potito e Cotignola con quelli del sito di stoccaggio di Collalto (ubicato nella Regione Veneto ed esercito sempre dalla Edison Stoccaggio S.p.a.) assunto dalla Società quale realtà simile ai sensi del comma 4.5 della *RTSG*;
- con comunicazione del 18 aprile 2016 (prot. Autorità P/11422), gli uffici dell'Autorità hanno tuttavia comunicato che la proposta inviata presentava nuovamente elementi di incoerenza con le disposizioni di cui alla *RTSG* e hanno richiesto la trasmissione di una nuova proposta tariffaria; in particolare gli Uffici hanno evidenziato che:
 - a) ai fini del rispetto delle disposizioni di cui al comma 5.7 della *RTSG*, i costi operativi emergenti devono essere determinati esclusivamente in relazione al nuovo sito di stoccaggio di San Potito e Cotignola e non con riferimento ai costi complessivi dell'impresa di stoccaggio;
 - b) ai fini del rispetto dei requisiti di cui al comma 5.8 della *RTSG*, anche nell'ipotesi di assumere che il sito di stoccaggio di Collalto possa effettivamente rappresentare un riferimento efficiente:
 - i. il confronto tra realtà simili deve avvenire a parità di perimetro di attività e considerando i dati di costo effettivo (e non previsionali) del sito assunto come riferimento;
 - ii. anche a prescindere dalle criticità di cui al punto precedente, le informazioni fornite dalla società evidenziano che il sito di San Potito e Cotignola presenta a regime un livello dei costi operativi significativamente superiore a quello del sito di Collalto, nonostante quest'ultimo presenti variabili esplicative dei costi superiori a quelle di San Potito e Cotignola;
- con comunicazione del 26 aprile 2016 (prot. Autorità A/12067 del 27 aprile 2016), integrata con comunicazione del 29 aprile 2016 (prot. Autorità A/12448 del 29 aprile 2016), la società Edison Stoccaggio S.p.a. ha presentato una nuova proposta tariffaria; in particolare la società:
 - a) in merito alla determinazione della componente di ricavo relativa ai costi operativi emergenti, ha rilevato che il comma 3.15 della *RTSG* "*non sembra specificare in maniera univoca che i costi operativi emergenti devono essere determinati esclusivamente in relazione al nuovo sito di stoccaggio*", e ha incluso nella proposta dei costi operativi emergenti anche costi non direttamente attribuibili al sito di stoccaggio di San Potito e Cotignola;
 - b) con riferimento ai costi che saranno sostenuti nell'anno 2016 per il monitoraggio della sismicità in applicazione delle linee guida emanate dal Ministero dello Sviluppo Economico, ha reiterato la richiesta già formulata

nella precedente comunicazione del 29 maggio 2015 di attivazione per l'anno 2018 del parametro *Y* per il riconoscimento di costi operativi emergenti riconducibili a mutamenti del quadro normativo; e assume che, non avendo ricevuto alcun riscontro sul punto, tale richiesta sia da considerarsi tuttora “*valida*”;

- c) ha presentato un nuovo confronto della stima dei costi operativi del sito di stoccaggio di San Potito e Cotignola con quelli del sito di stoccaggio di Collalto, fornendo informazioni aggiuntive che ritiene siano in grado di spiegare il differenziale di costo tra i due siti.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- con riferimento al punto a) del precedente gruppo di considerati si osserva che, diversamente da quanto sostenuto dalla società, la *RTSG* è chiara nel prevedere che il riconoscimento di costi operativi emergenti per gli operatori esistenti riguardi esclusivamente i costi relativi alla messa in esercizio di un nuovo sito/livello di stoccaggio, come previsto dal comma 4.5 della *RTSG* per i siti di stoccaggio realizzati dai nuovi operatori, comma espressamente richiamato dal comma 3.15; pertanto, la richiesta di riconoscimento di costi operativi emergenti non direttamente riconducibili alla messa in esercizio del sito di San Potito e Cotignola non può essere accolta;
- con riferimento al precedente punto b), si evidenzia che la richiesta non ha alcuna attinenza con il procedimento di approvazione della proposta tariffaria per l'anno 2016, e pertanto l'eventuale riconoscimento di costi derivanti dal mutamento del quadro normativo sarà oggetto di valutazione nell'ambito dei procedimenti relativi alle future proposte tariffarie, come peraltro prospettato dalla medesima società;
- con riferimento al precedente punto c), si evidenzia che:
 - a) il confronto dei costi operativi del sito di stoccaggio di San Potito e Cotignola con quelli del sito di Collalto non è stato effettuato, come peraltro già richiesto in sede istruttoria, a parità di perimetro, in quanto la società non ha escluso da detto confronto alcune attività che sono attualmente svolte esclusivamente sul sito di Collalto;
 - b) ciononostante, gli uffici dell'Autorità hanno provveduto comunque ad effettuare tale confronto sulla base dei dati disponibili, sebbene frammentari e incoerenti; a tal proposito, si evidenzia come il livello di *performance* di San Potito e Cotignola risulti significativamente inferiore rispetto al *benchmark* rappresentato dal sito di Collalto; l'esito di tale valutazione non muta anche considerando il perimetro di costi utilizzato dalla società; più in particolare, i costi diretti di San Potito e Cotignola risultano superiori rispetto ai costi di Collalto, nonostante per quest'ultimo le variabili esplicative dei costi proposte dalla società (numero dei pozzi, portate in erogazione, potenza dell'impianto di compressione, numero di addetti) siano significativamente superiori o al più analoghe; in termini di rapporto tra costo operativo e

- variabile esplicativa, il sito di San Potito e Cotignola risulta avere valori di costo unitario anche di due volte superiori rispetto al sito di Collalto;
- c) le informazioni aggiuntive fornite dalla società per giustificare il differenziale di costo, e dunque di *performance*, tra i due siti (tra cui principalmente i costi del contratto con il soggetto contitolare della concessione e le spese per la manutenzione delle *flow-lines* e del metanodotto di collegamento tra la centrale di compressione e stoccaggio e la rete nazionale di gasdotti) non sono rilevanti per i seguenti motivi; la *RTSG* richiede un confronto tra realtà simili di cui quindi si devono confrontare i livelli complessivi di *performance*; infatti delle due l'una: o si sostiene che gli elementi evidenziati da Edison Stoccaggio differenzino le caratteristiche del sito, ma in tal caso il confronto tra San Potito e Cotignola e Collalto non sarebbe ammissibile in quanto non sarebbero due realtà simili; oppure, si assume che i due siti sono confrontabili e allora devono essere valutate le *performance* complessive e gli elementi adottati da Edison Stoccaggio S.p.a. non sono rilevanti;
- si osservi inoltre che, in merito ai già richiamati principi di economicità ed efficienza del servizio:
 - a) da un confronto con i dati medi di settore emerge una differenza ancora maggiore nel livello di *performance* in termini di rapporto tra costo operativo e variabili esplicative; il sito di San Potito e Cotignola risulta infatti avere valori di costo unitario anche di tre volte superiori rispetto alla media di settore;
 - b) sia il confronto con il sito di Collalto che quello con i dati di settore è stato effettuato tra siti di stoccaggio a regime e uno in fase di regimazione, per il quale è ragionevole ritenere che il livello di costo operativo aumenti nei prossimi anni, portando ad un ulteriore degrado degli indicatori di *performance*;
 - in virtù di quanto sopra evidenziato, non risulta pertanto soddisfatto il requisito di cui al comma 5.8 della *RTSG* che prevede che il riconoscimento dei costi emergenti sia altresì subordinato alla compatibilità con i principi di economicità ed efficienza del servizio;
 - l'applicazione letterale delle disposizioni di cui al comma 5.8 della *RTSG* dovrebbe condurre al riconoscimento di una quota di costi operativi emergenti per l'anno 2016 pari a zero; peraltro, l'Autorità è tenuta per legge a garantire la copertura dei costi sostenuti da un'impresa efficiente, ciò che comporta che, un certo livello di costi (corrispondente appunto a quello sostenuto da un'impresa mediamente efficiente) debba essere comunque riconosciuto in sede tariffaria.

RITENUTO OPPORTUNO:

- nonostante il mancato rispetto del criterio di cui al comma 5.8 della *RTSG*, riconoscere comunque alla società Edison Stoccaggio S.p.a. per l'anno 2016 una quota di costi operativi emergenti al fine di garantire la copertura dei costi per un livello corrispondente a quelli sostenuti da un'impresa mediamente efficiente;

- a tal fine, determinare d'ufficio i ricavi provvisori per l'anno 2016 della società Edison Stoccaggio S.p.a. sulla base della proposta tariffaria presentata dalla società, disponendo di riconoscere una quota di costo operativo emergente definita sulla base di costi operativi medi di settore e delle prestazioni di spazio che saranno fornite, a regime, dal sito di San Potito e Cotignola, secondo le stime attualmente disponibili

DELIBERA

1. di determinare d'ufficio i ricavi di riferimento provvisori d'impresa per il servizio di stoccaggio, per l'anno 2016, di cui all'articolo 14 della *RTSG*, della società Edison Stoccaggio S.p.a., secondo quanto precisato in premessa;
2. di trasmettere il presente provvedimento alla Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali;
3. di comunicare, alla società Edison Stoccaggio S.p.a., il ricavo di riferimento e le relative componenti, come determinate d'ufficio ai sensi del punto 1.;
4. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

26 maggio 2016

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni